

F.A.Q. SUL CALCOLO DELLA TARIFFA AIA

QUESITI SULLA TARIFFA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE AIA

1. Sono sottoposti al pagamento degli oneri istruttori gli impianti che hanno ottenuto istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale “provvisoria”?

Sì, tali impianti devono provvedere al pagamento degli oneri di cui alla DGRV n. 1519/09, ad esclusione di quanto previsto per i controlli programmati effettuati da ARPAV che sono a carico del gestore. Infatti, questi ultimi verranno definiti nel dettaglio con il provvedimento definitivo e non sono individuati in quello provvisorio.

2. Come deve essere presentata la perizia asseverata di cui all’art. 2, comma 1 del DM 24/04/08?

Dev’essere presentata su carta intestata della Ditta/Proponente e firmata dal legale rappresentante della Ditta stessa, nonché validata da un Pubblico Ufficiale (che a titolo esemplificativo, e non esaustivo, può essere individuato nel Segretario Comunale).

3. Come determinare il costo istruttorio C_D per l’acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell’impianto nel caso in cui la domanda è riferita a più attività IPPC?

A questo quesito ha già risposto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Si ritiene opportuno, pertanto, riproporre di seguito quanto espresso da detto Ministero:

“E’ possibile che un’unica istanza faccia riferimento a più attività (in genere integrate in un medesimo impianto) o a più impianti (in genere ricadenti nel medesimo stabilimento).

La complicazione della domanda, e conseguentemente l’impegno istruttorio per la sua gestione, ovviamente aumenta all’aumentare del numero di impianti da autorizzare, ma ciò non è necessariamente vero con riferimento alle attività.

A tal fine è opportuno tenere in mente la distinzione tra attività IPPC ed impianto IPPC (definito ai sensi del D. Lgs. n. 59/05 come “*unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività ‘IPPC’ e qualsiasi attività accessoria, che siano tecnicamente connesse ...*”).

Pertanto per ogni “impianto” oggetto della domanda deve essere versato un distinto contributo tariffario base (determinato nel caso di prima istanza dalla prima tabella dell’allegato I al DM 24/04/2008), ma ciò non necessariamente significa che tale contributo sia dovuto per ogni attività, poiché in un unico impianto possono essere svolte più attività soggette ad AIA (caso tipico sono le combustioni funzionali all’esercizio delle raffinerie)”.

4. Come determinare il numero degli inquinanti da considerare per il calcolo della componente “qualità dell’aria” C_{Aria} della tariffa istruttorio per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto esistente?

Anche in questo caso il quesito ha avuto un riscontro del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che si ritiene opportuno pertanto riproporre di seguito:

“Per il costo istruttorio riguardante le emissioni in aria (C_{Aria}) il numero degli inquinanti da considerare, in sede di primo rilascio, è quello indicato nella seconda tabella dell’Allegato I, punto 2 al Decreto Interministeriale 24/04/2008 che mette in relazione l’attività IPPC con il numero di inquinanti, in accordo con il Decreto Ministeriale 23/11/2001(INES) in particolare le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell’allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attività oggetto della disciplina IPPC.

Ad esempio per un impianto di combustione, codice IPPC 1.1, indipendentemente dal combustibile utilizzato, il numero di sostanze inquinanti tipicamente significative emesse dall’attività, in base alla seconda tabella dell’Allegato I, punto 2, è “*da 11 a 17 inquinanti*”. Il valore C_{Aria} è quindi

| |
|--|
| <p>determinato incrociando il numero di sostanze inquinanti, in questo caso da 11 a 17 inquinanti, e il numero di fonti di emissione in aria (Allegato I, punto 2, prima tabella).</p> <p>Ai fini della determinazione della tariffa per il primo rilascio, pertanto, non risulta rilevante il numero di inquinanti che la domanda individua come significativamente emessi dal camino, ma l'attività IPPC cui il camino afferisce. In caso di più camini, associati ad attività IPPC diverse ed aventi numero di inquinanti tipici tali da farle ricadere in diverse classi tariffarie, i relativi contributi andranno sommati.</p> <p>Ad esempio se tre camini sono attribuibili ad un'attività 1.1 (da 11 a 17 inquinanti), tre camini ad un'attività 5.1 (da 11 a 17 inquinanti) ed uno ad un'attività 3.1 (da 18 a 29 inquinanti) i dati di ingresso della tabella saranno: 6 fonti di emissione nella classe "da 11 a 17 inquinanti"; 1 fonte di emissione nella classe "da 18 a 29 inquinanti".</p> |
| <p>5. Come si calcola il numero di inquinanti emessi qualora siano presenti più fonti di emissione?</p> <p>Il sistema corretto che deve essere utilizzato per il calcolo è quello indicato nella Parte Prima della DGRV n. 1519/09 al paragrafo "Adeguamento dei punti 2 e 3 degli Allegati I e II al DM 24/04/08", utilizzando il metodo del raggruppamento.</p> <p>Infatti nel contesto del calcolo la frase: "Se un inquinante compare in più di un punto di emissione viene conteggiato una sola volta", va intesa come refuso dovuto ad un mero errore materiale e pertanto non considerata.</p> |
| <p>6. Costo istruttorio per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque C_{H2O} Allegato I punto 3. Come considerare lo scarico di acque reflue domestiche?</p> <p>Anche in questo caso il quesito ha avuto un riscontro del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che si ritiene opportuno riproporre di seguito:</p> <p>"Per il costo istruttorio riguardante le emissioni in acqua (C_{H2O}) gli scarichi in fogna di acque ad usi civili sono assimilati a scarichi con nessun inquinante (Allegato I, punto 3, seconda tabella, prima riga)."</p> |
| <p>7. Costo istruttorio per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque C_{H2O} Allegato I punto 3. Come considerare l'invio di acque di prima pioggia ad un depuratore terzo attraverso bottini?</p> <p>Tale scarico non rientra nei conteggi degli oneri in quanto non espressamente regolamentata con il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA).</p> |
| <p>8. Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda. Come deve essere calcolato il coefficiente C_{Dom}?</p> <p>Se il proponente che presenta domanda di AIA ha consegnato la documentazione cartacea secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, il coefficiente C_{Dom} da considerare è quello indicato nella prima colonna della seconda tabella presente al punto 6 dell'Allegato I al DM 24/04/08. Qualora, invece, il proponente abbia presentato la stessa documentazione anche sottoforma di copia informatizzata (mediante CD), il coefficiente C_{Dom} dovrà essere incrementato della cifra indicata nella seconda colonna della stessa tabella.</p> |
| <p>9. Nel caso in cui la discarica abbia un impianto di recupero del biogas dotato di n. motori ed n. torce, come dev'essere calcolato l'onere relativo alle emissioni in atmosfera?</p> <p>Qualora i motori in questione rientrino in uno o più fattispecie desunte dalla lettura del combinato disposto di cui all'art. 269 comma 14, ed art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/2006 s. m. ed i., le emissioni prodotte non rientrano nel conteggio degli oneri in parola.</p> <p>Per quanto attiene invece le torce, queste verranno conteggiate, così come riportato nella Parte Prima dell'allegato A alla DGRV n. 1519/09, in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, in seguito al loro utilizzo intermittente.</p> |
| <p>10. Nel caso in cui la società che gestisce un impianto IPPC ritirasse la domanda di AIA, può essere restituita la tariffa versata?</p> <p>Anche in questo caso il quesito ha avuto un riscontro da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che si ritiene opportuno riportare di seguito:</p> |

“Non può in alcun caso essere restituita la tariffa già versata, neanche se la società ritira la domanda, poiché a seguito del versamento sono avviate le azioni istruttorie, impegnate le somme versate e assunti relativi oneri da parte della pubblica amministrazione.
Il ritiro della domanda determina, d’altro canto, l’inapplicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 17, comma 5, del D. Lgs. n. 59/05, con conseguente immediato divieto di esercire attività IPPC nell’impianto.”

QUESITI SULLA TARIFFA RELATIVA AI CONTROLLI

11. Nel calcolo della tariffa T_C quali tabelle della Parte Seconda della DGRV n. 1519/09 devono essere prese in considerazione?

Le tabelle dalle quali desumere i costi dei vari coefficienti che compongono l’algoritmo di calcolo per la tariffa T_C relativa ai controlli sono quelle indicate nella Parte Seconda della DGRV al capitolo “*Adeguamento singole voci di tariffa di cui all’Allegato I al DM 24/04/08*”.

12. La tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione dei prelievi e analisi “Allegato V al DM 24/04/08” è da versare in anticipo, indipendentemente dai prelievi e analisi effettuati presso l’impianto o è da calcolare con le informazioni riportate nel rispettivo Piano di Monitoraggio e Controllo?

Anche in questo caso il quesito ha avuto un riscontro da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che si viene di seguito riportato:
“Le tariffe relative alle attività di controllo sono riferite a quanto previsto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l’impianto. Come chiarito negli articoli 3 e 6 del DM del 24 aprile 2008, le tariffe relative ai controlli dovranno essere versate a partire dalla data di effettiva vigenza dell’AIA, ed in ogni caso non potrebbero essere determinate prima del rilascio dell’AIA stessa.”